

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare
«Basta ai privilegi fiscali dei milionari
(Abolizione dell'imposizione forfettaria)»**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Basta ai privilegi fiscali dei milionari
(Abolizione dell'imposizione forfettaria)» depositata il 19 ottobre 2012²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2013³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 19 ottobre 2012 «Basta ai privilegi fiscali dei milionari
(Abolizione dell'imposizione forfettaria)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo
e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 127 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} I privilegi fiscali a favore delle persone fisiche sono inammissibili. L'imposizione secondo il dispendio è vietata.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

1 RS 101
2 FF 2012 8106
3 FF 2013 4659

Art. 197 n. 9^a (nuovo)

9. Disposizione transitoria dell'art. 127 cpv. 2^{bis} (Principi dell'imposizione fiscale)

¹ La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 127 capoverso 2^{bis}.

² Se entro tale termine non è posta in vigore una legge d'esecuzione, l'articolo 127 capoverso 2^{bis} si applica direttamente.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).